

# COMUNE DI TERNI

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 174 del 24 Maggio 2022

**PARERE:** *TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC). Approvazione PEF2022 e conseguenti tariffe*

Oggi, 24 maggio 2022, alle ore 14,40, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- **Dott. Carlo Ulisse Rossi presidente**
- **Dott. Fiorella Pezzetti, membro effettivo**
- **Dott. Roberto Frasca, membro effettivo**

per esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, pervenuta per e-mail il 24.05.2022 con prot. N.0083364, in merito alla richiesta avanzata all'Organo di Revisione in ordine al parere in oggetto:

*TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC). Approvazione PEF2022 e conseguenti tariffe.*

### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "*chi inquina paga*";
- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;
- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "*l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile*";
- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati

(A.T.I.);

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, in particolare prevedendo all’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... *dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell’intervento previsto dall’Autorità di regolazione in materia di “metodo tariffario”, riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;
- con delibera n. 363 del 3.8.2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell’ambito del quale ARERA ha ritenuto opportuno provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, introducendo altresì, al punto 4.2, i criteri per la fissazione del limite di incremento tariffario;

**Dato atto che:**

- con nota prot.176997 del 25.11.2021, AURI richiedeva alle amministrazioni comunali i dati ai fini dell’applicazione del MTR (2022-2025) di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF;
- la suddetta nota veniva riscontrata dal Comune di Terni con comunicazione prot. 187856 del 14.12.2021;
- con nota protocollo n.8 0858 del 20.5.2022 AURI ha trasmesso il Piano Economico Finanziario PEF – MTR approvato dall’assemblea dei Sindaci con deliberazione n. del 18.5.2022;
- il Piano Economico Finanziario è stato redatto da AURI sulla base dei dati “grezzi” prodotti dal soggetto gestore nonché sulla base dei dati trasmessi dal Comune di Terni;
- di dare atto che i PEF risultano elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione:
- a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all’Allegato 1;

b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;

**Richiamate** le “Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”;

**Visto** l'Allegato alla relazione - PEF 2022 MTR ARERA – Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2022, nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS;

**Visto** il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**Preso atto:**

- che l'entrata è di natura patrimoniale, riscossa direttamente dal gestore;
- che il Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione:
  - Totale "Costi Efficienti " MTR 2022 prima dell'applicazione del tetto: €. 21.926.699,00 di cui:

- € 21.926.699,00 per costi sostenuti dal gestore e € 0,00 per costi sostenuti dal Comune;
- Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita (corrispondenti al "Tetto ai costi ammissibili del PEF"): € 21.926.699,00;
  - PEF 2022 FINALE, Iva compresa: € 21.926.699,00 di cui: € 13.065.695,00 per costi variabili (Tv) e € 8.861.004 per costi fissi (Tf);
  - Incremento % del PEF2022 rispetto al PEF2020 (Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe "rho"): 8,60%;

**Visto;**

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunale;
- Il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**Vista:**

- la deliberazione ARERA n. 363/2021;
- la deliberazione ARERA 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la deliberazione del 18.05.2022 n. 04, l'Assemblea dei Sindaci di AURI avente ad oggetto: *Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;*

**Tenuto conto:**

- del D. Lgs. 267/2000;
- del D. Lgs. 175/2016;
- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Attività Finanziarie ed Aziende Dott.ssa Grazia Marcucci in data 23.05.2022;
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Direzione Ambiente dal dirigente Dott. Paolo Grigioni, in data 24.05.2022;

Tutto ciò premesso, il Collegio, per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Le operazioni terminano alle ore 16,40 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale

**Il Collegio dei Revisori**

**Carlo Ulisse ROSSI**

**Fiorella PEZZETTI**

**Roberto FRASCA**